

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1 Finalità

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III
REGIME ED INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

Art. 3 Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

Art. 4 Settori esclusi

Art. 5 Intensità ed ammontare dell'aiuto

Art. 6 Divieto di cumulo

CAPO IV
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI
E CRITERI DI PRIORITÀ

Art. 7 Iniziative finanziabili

Art. 8 Spese ammissibili

Art. 9 Criteri di priorità

CAPO V
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10 Presentazione delle domande

Art. 11 Avvio dell'iniziativa

Art. 12 Schema di domanda

Art. 13 Informazioni sul procedimento e nota informativa

Art. 14 Riparto delle risorse su base provinciale

Art. 15 Istruttoria della domanda

Art. 16 Formazione della graduatoria e concessione dei contributi

CAPO VI
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 17 Presentazione della rendicontazione delle spese

Art. 18 Modalità di rendicontazione delle spese

Art. 19 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

CAPO VII
LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE
E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO

- Art. 20 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
Art. 21 Sospensione dell'erogazione del contributo
Art. 22 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
Art. 23 Termini per la conclusione del procedimento. Sospensione ed interruzione

CAPO VIII
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 24 Obblighi dei beneficiari
Art. 25 Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva
Art. 26 Ispezioni e controlli

CAPO IX
RINVII, ABROGAZIONI, NORME E TRANSITORIE

- Art. 27 Rinvio
Art. 28 Rinvio dinamico
Art. 29 Abrogazioni
Art. 30 Norme transitorie

**CAPO I
FINALITÀ**

**Art. 1
Finalità**

1. In attuazione dell'articolo 153, comma 1, lett. a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), il presente regolamento disciplina il procedimento contributivo a favore del comparto turistico delegato all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito Unioncamere FVG, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", definendo i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 156 e 157 della legge regionale medesima.
2. Per le finalità di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.

**CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**Art. 2
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo I, le imprese turistiche con sede operativa nel territorio regionale rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere ai contributi sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n.

463/Pres. (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).

3. Ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002, possono essere beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 le imprese turistiche che gestiscono:

- a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo IV, Capo II (art. 64 della legge regionale 2/2002);
- b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo IV, Capo III (art. 67 della legge regionale 2/2002);
- c) case ed appartamenti per vacanze di cui al Titolo IV, Capo VIII (art. 83 della legge regionale 2/2002).

4. Per l'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in attività, regolarmente costituiti ed iscritti alla Camera di commercio competente territorialmente;
- b) non essere in situazione di difficoltà, così come definita all'allegato A;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

5. Per l'ammissibilità a contributo, l'unità locale a cui si riferiscono i contributi richiesti deve risultare sita sul territorio regionale ed attiva alla data di presentazione della domanda.

CAPO III REGIME ED INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

Art. 3

Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una singola impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 4

Settori esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

2. L'allegato A è aggiornato con decreto del Direttore centrale Attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito della Regione FVG, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi.

Art. 5

Intensità ed ammontare dell'aiuto

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;

b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.

Art. 6

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006.

CAPO IV INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E CRITERI DI PRIORITA'

Art. 7

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze:

a) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002;
- 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento;
- 3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili.
- 4) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona;
- 5) superamento delle barriere architettoniche;

b) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non diretti a realizzare le finalità di cui alla lettera a);

c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5;

d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nel rispetto della relativa normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, della legge regionale 2/2002.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 7 sono ammissibili:

a) le spese per l'esecuzione dei lavori;

b) gli oneri per le spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal DPR 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);

c) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli immobili necessari per la realizzazione di parcheggi al servizio delle strutture alberghiere, per un importo non eccedente il 10 per cento del costo dei lavori.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad interventi privi del titolo abilitativo richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia.

3. Per l'acquisto di arredi ed attrezzature sono ammissibili oltre alle spese del materiale anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie.

4. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

5. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 18, comma 6, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Art. 9

Criteria di priorità

1. Per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze, la valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002: **10 punti**;
- 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: **9 punti**;
- 3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: **8 punti**
- 4) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona: **7 punti**;
- 5) superamento delle barriere architettoniche: **5 punti**;

b) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non diretti a realizzare le finalità di cui ai punti alla lettera a): **2 punti**;

c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5: **4 punti**;

d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere:

- 1) interventi da effettuarsi nel Comune di Grado o nel Comune di Lignano Sabbiadoro o nei comuni con un numero superiore a 10.000 abitanti: **5 punti**;
- 2) interventi da effettuarsi al di fuori dei comuni di cui al numero 1): **3 punti**.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale della graduatoria:

a) i punteggi ottenuti dalle iniziative comportanti lavori edilizi sono cumulabili con le iniziative per l'acquisto di arredi ed attrezzature e con le iniziative per la realizzazione di parcheggi;

b) qualora il progetto complessivo di investimento riguardi 2 o più interventi fra quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1, tali interventi non sono cumulabili fra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio finale e si tiene conto dell'iniziativa che comporta l'attribuzione del punteggio più alto.

3. A parità di punteggio viene preso in considerazione il programma di investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

CAPO V

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10

Presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi sono presentate ad Unioncamere FVG ovvero al soggetto con cui Unioncamere FVG abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I soggetti interessati presentano le domande per accedere ai contributi dal 1° gennaio al 30° aprile di ciascun anno e prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, le domande sono presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 agosto 2013.

4. Le imprese possono presentare nell'anno solare una sola domanda la cui validità è limitata all'anno solare medesimo.

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
6. Le domande vengono presentate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG.
7. La domanda si considera validamente inviata se:
 - inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
 - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
 - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
8. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
9. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o modificate entro i termini di cui all'articolo 15.
10. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 11

Avvio dell'iniziativa

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10, comma 2, si intende:
 - a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
 - b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

Art. 12

Schema di domanda

1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e su quelli di Unioncamere FVG e del soggetto con cui Unioncamere FVG abbia di stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le domande per accedere ai contributi sono corredate:
 - a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 1;
 - b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) c) e d) ed il rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6;

- 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
 - 3) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 16, comma 12, posto che la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo all'ufficio competente;
 - 4) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante;
 - d) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 13.

Art. 13

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
 - a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto, ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7/2000;
 - f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 22.
2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispose un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e su quello di Unioncamere FVG nonché del soggetto con cui Unioncamere FVG abbia di stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.
3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 14

Riparto delle risorse su base provinciale

1. Le risorse annuali complessive a disposizione a valere sui canali delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al comma 2, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite.
2. Per il riparto di cui al comma 1, Unioncamere FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle imprese industriali, turistiche ed artigiane, attive al 31 dicembre dell'anno precedente sui quattro territori provinciali.
3. Il riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera di commercio alla data del 30 settembre 2012.

Art. 15

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria cui venga erroneamente indirizzata la domanda provvede ad inviarla tempestivamente all'Ufficio competente.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
4. Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 2 e 3;
 - b) la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante o non è firmata in originale e/o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato;
 - c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato da Unioncamere FVG;
 - d) la domanda è presentata unitamente ad altra/e domanda/e con lo stesso messaggio di PEC, in quanto, ai sensi dell'art. 10, non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC.
 - e) la domanda è ulteriore rispetto alla prima, presentata dalla medesima impresa;
 - f) la domanda per accedere ai contributi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e l'irregolarità non è sanabile;
 - g) il termine assegnato ai sensi del comma 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, decorre inutilmente;
 - h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
5. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 16

Formazione della graduatoria e concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L'Ufficio competente approva la graduatoria su base provinciale delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9.
3. I contributi sono concessi su base provinciale successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.
4. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili su base provinciale. L'Ufficio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in sede di domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. c), attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

6. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed ai sensi dell'articolo 157, comma 1, della legge regionale 2/2002, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.

8. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

9. L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

10. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

11. In sede di prima applicazione le domande nell'anno 2013 possono essere finanziate fino al 31 marzo 2014.

12. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

13. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 17

Presentazione della rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione a titolo di rendicontazione secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dall'Ufficio competente entro il limite massimo di sei mesi.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 18

Modalità di rendicontazione delle spese

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
 - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
 - b) la documentazione di spesa in originale ovvero la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
 - c) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda, pena la revoca del contributo concesso.
3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determinano, rispettivamente, la revoca del contributo e l'inammissibilità delle spese medesime.
4. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: **bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale**, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, **ovvero mediante assegno**. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.
5. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 4, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura <<pagato>>, la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.
6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

Art. 19

Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'Ufficio competente revoca il contributo concesso, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.

CAPO VII

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 20

Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 17 e 18, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dall'Ufficio competente **entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione**, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima.
3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 19 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.
7. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.
8. L'ufficio competente dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'Ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 21

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

2. La sospensione dell'erogazione del contributo è disposta entro 90 giorni dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 22

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'Ufficio competente operi ai sensi dell'articolo 17, comma 5;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5;

d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'approvazione prevista dall'articolo 19, comma 2, ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo;

g) i vincoli di destinazione non siano stati mantenuti.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 20, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 23

Termini per la conclusione del procedimento. Sospensione ed interruzione

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 13 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 16, comma 9 e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.
5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 ed in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:
- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo
 - c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 25;
 - d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18;
 - e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - f) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
 - g) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
 - h) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
 - i) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
 - l) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 18, comma 6, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
 - m) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.
2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 13.

Art. 25 Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributi.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli.
3. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui al comma 1, le agevolazioni contributive possono essere trasferite al soggetto subentrante, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

4. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 3 avvengano prima del provvedimento di concessione dei contributi, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora le variazioni intervengano successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

5. I beneficiari comunicano tempestivamente all'ufficio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di incentivo e la data del provvedimento di liquidazione. In tale circostanza, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4.

Art. 26

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

2. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione dei contributi.

CAPO IX

RINVII, ABROGAZIONI, NORME E TRANSITORIE

Art. 27

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 28

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art 29

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 372 (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico):

- a) l'articolo 1, comma 1, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1;
- b) il comma 2 dell'articolo 2;
- c) gli articoli da 9 a 13;
- d) l'articolo 14, comma 3;
- e) le lettere a) e c), del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15;
- f) i commi 6 e 7 dell'articolo 21;
- g) la lettera lett. e) del comma 2 dell'articolo 23.

Art. 30

Norme transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), i procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012, relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG a partire dal 1 gennaio 2013, sono definiti a cura delle Camere di commercio.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti di cui al Dpreg 372/2005.
3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Allegato A
(Riferito agli articoli 2, comma 4, lettera b), e 4 comma 1)

Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006
Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del
regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della
Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata
sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

VISTO: IL PRESIDENTE